

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 settembre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2025.

Riparto delle risorse destinate alla realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonché termini, modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse, loro verifica ed eventuale redistribuzione. (25A05179) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2025.

Modifica al decreto 11 dicembre 2003, recante «Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'articolo 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39». (25A05180) Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 12 agosto 2025.

Integrazione dell'allegato 1 al decreto 26 giugno 2025, recante approvazione di un ultimo elenco di valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole per l'anno 2025. (25A05079) Pag. 7

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

DECRETO 26 maggio 2025.

Definizione delle modalità di attribuzione dei compensi spettanti ai componenti del Comitato ETS2 e della Segreteria tecnica ETS2. (25A05108) Pag. 8



**Ministero dell'economia
e delle finanze**
DECRETO 11 settembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, con godimento 15 luglio 2025 e scadenza 15 gennaio 2029, terza e quarta *tranche*. (25A05080) *Pag.* 13

DECRETO 11 settembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,00%, con godimento 15 settembre 2023 e scadenza 15 novembre 2030, undicesima e dodicesima *tranche*. (25A05081) *Pag.* 14

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**
DECRETO 3 settembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Four Logistics Services - società cooperativa», in Assago, in liquidazione coatta amministrativa. (25A05016) *Pag.* 16

DECRETO 3 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Orange Logistic società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (25A05041) *Pag.* 17

DECRETO 3 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «People società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Saronno e nomina del commissario liquidatore. (25A05042) *Pag.* 18

DECRETO 3 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Prampolini società cooperativa», in Pescara e nomina del commissario liquidatore. (25A05043) *Pag.* 19

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 3 luglio 2025.

Conferimento dell'attestazione di pubblica benemerita del Dipartimento della protezione civile a titolo onorifico al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. (25A05109) *Pag.* 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valganciclovir Cipla». (25A05044) *Pag.* 22

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosulpiride Aristo». (25A05045) *Pag.* 22

**Autorità di bacino distrettuale
delle Alpi Orientali**

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Maser. (25A05084) *Pag.* 22

**Camera di commercio
di Frosinone Latina**

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi. (25A05072) *Pag.* 22

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (25A05205) *Pag.* 22

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (25A05101) *Pag.* 23

Rilascio di *exequatur* (25A05102) *Pag.* 23

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

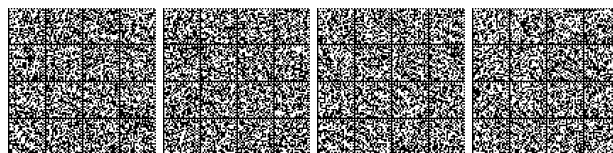
Modifica della data di conclusione dei progetti ammessi a valere sui decreti direttoriali nn. 4 e 5 del 23 marzo 2022 relativi all'Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno» della M2C2 del PNRR Finanziato dall'Unione europea - *NextGenerationEU*. (25A05073) *Pag.* 23

Ministero della difesa

Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri. (25A05104) *Pag.* 23



Ministero delle imprese e del made in Italy	Presidenza del Consiglio dei ministri
Comunicato relativo all'avviso 5 settembre 2025 - Chiusura degli sportelli per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori delle aree di crisi industriale di Gela, del Polo produttivo dell'area costiera livornese, di Venezia e di Massa-Carrara. (25A05082).	Nomina del Commissario del Governo per la Provincia di Trento. (25A05103).
Pag. 23	Pag. 24
Comunicato relativo alla circolare direttoriale 5 settembre 2025, n. 2006 - Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali. (25A05083)	Nomina del Commissario del Governo per la Regione Friuli Venezia Giulia. (25A05105).
Pag. 23	Pag. 24
Cancellazione della società Roma & Pontos Consulting S.r.l. e della Unione Servizi S.r.l. dall'elenco delle Agenzie per le imprese. (25A05106)	RETTIFICHE
Pag. 23	ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto 4 settembre 2025 - concernente le modifiche al decreto 2 maggio 2022 recante termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo in favore delle imprese agricole. (25A05130).	Comunicato relativo al decreto 6 febbraio 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, recante: «Modifica del decreto 8 agosto 2022, concernente l'assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni" nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3.». (25A05197)
Pag. 24	Pag. 24





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2025.

Riparto delle risorse destinate alla realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonché termini, modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse, loro verifica ed eventuale redistribuzione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, recante «Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)» e, in particolare, l'art. 3 relativo alla definizione dell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni in essa contenute;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e, in particolare, l'articolo 36, commi 4 e 5, contenente la qualificazione dei consorzi di sviluppo industriale come enti pubblici economici e la definizione dei relativi compiti;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'art. 19, comma 5, in base al quale: «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'articolo 27, comma 1, in base al quale: «Al fine di contenere gli effetti straordi-

nari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Con riferimento ai datori di lavoro ammessi all'esonero contributivo di cui al presente comma per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), l'Istituto provvede a trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. All'onere derivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 161, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, in base al quale: «Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue: a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029»;



Visto, altresì, l'art. 1, comma 200, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui: «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti sui territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 5 recante disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e, in particolare, l'art. 13 che, al comma 4, prevede che: «Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

Visto, altresì, il comma 5, dell'art. 13 del citato decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in base al quale: «Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4, quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 404, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, in base al quale: «A seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024, l'agevolazione di cui all'art. 1, commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024»;

Visto, altresì, l'art. 1, commi da 406 a 422, della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, che, al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ha previsto per gli anni dal 2025 a 2029, in sostituzione dell'agevolazione di cui all'art. 1, commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il riconoscimento, nel rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato, dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale in favore delle imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nei limiti e secondo le modalità previste nella medesima legge n. 207 del 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, recante «Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2022, e, in particolare, l'art. 3 che prevede la ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tra seguenti consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178: Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio Meridionale, Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina, Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind, Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone, Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti;

Visto il decreto del direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 344 del 19 ottobre 2022, adottato in attuazione dell'art. 6 del sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, recante la disciplina del contenuto, delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonché le disposizioni di rendicontazione e ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento della procedura e del successivo impiego delle risorse;

Visto il decreto del direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 616 del 30 novembre 2023, di modifica del citato decreto direttoriale n. 344 del 2022 e recante, tra l'altro, la proroga al 31 dicembre 2024 del termine previsto per l'ammissibilità al contributo delle spese sostenute;



Visto il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 228 del 9 ottobre 2024, con il quale è stato ulteriormente modificato il menzionato decreto direttoriale n. 344 del 2022 prevedendo, tra l'altro, la proroga al 31 dicembre 2025 del termine previsto per l'ammissibilità al contributo delle spese sostenute;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1 dell'8 gennaio 2025 in materia di apposizione del codice unico progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici;

Vista la legge regionale della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7, recante «Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale»;

Visto, in particolare, l'art. 40 che, nel prevedere la costituzione, entro i tempi di approvazione del bilancio consuntivo dei consorzi del 2019, di un consorzio unico per lo sviluppo industriale, stabilisce, al comma 3, che: «Fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis, il consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, il consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina, il consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, il consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSILAM) ed il consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Frosinone sono estinti alla data di attivazione del consorzio unico. Il consorzio unico succede, nel rispetto della normativa vigente, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai consorzi estinti, ivi comprese le quote delle società partecipate dai singoli consorzi industriali di cui al precedente periodo. di seguito denominato consorzio unico»;

Vista la delibera della giunta regionale della Regione Lazio 4 giugno 2021, n. 328 con la quale, in attuazione dell'art. 40, commi 6 e 6-bis, della citata legge regionale n. 7 del 2018, sono stati approvati: «a) il progetto di fusione ex art. 2501-ter c.c. - Costituzione del consorzio unico ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, corredato dall'elenco delle consistenze patrimoniali di ciascun consorzio industriale e dalla stima del capitale economico; b) lo statuto del costituendo consorzio unico; c) il piano economico»;

Visto lo statuto del Consorzio industriale del Lazio, come ratificato dalle assemblee dei soci dei cinque ex consorzi industriali presenti sul territorio regionale (Asi Frosinone, Cosilam, Consorzio Roma-Latina, Consorzio di Rieti e Consorzio del Sud Pontino);

Considerata la costituzione con atto notarile, iscritto al repertorio n. 13154 del 1° dicembre 2021 e registrato all'Ufficio di Roma 2 il 10 dicembre 2021 al n. 41408, serie I/T, del consorzio unico, denominato «Consorzio industriale del Lazio», mediante fusione tra il consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, il Consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSILAM) e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Frosinone, che subentra in tutte le partecipazioni dei consorzi che hanno aderito alla fusione;

Considerato che l'art. 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si limita a prevedere soltanto il rifinanziamento per gli anni dal 2024 al 2026 del fondo di cui all'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per le finalità di cui al comma 200 del medesimo art. 1, confermando sia i criteri di individuazione dei consorzi industriali beneficiari dell'agevolazione, sia criteri di riparto tra gli stessi delle risorse finanziarie del fondo utilizzati per l'assegnazione delle risorse stanziare per le annualità 2021, 2022 e 2023;

Considerato, altresì, che le aree beneficiarie dell'agevolazione di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'art. 1, commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non più riconoscibile a far data dal 1° gennaio 2025, corrispondono alle stesse aree beneficiarie dell'agevolazione di cui all'art. 1, commi da 406 a 422, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, riconoscibile in sostituzione della prima a far data dal 1° gennaio 2025;

Ritenuto, pertanto, necessario ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 13, comma 4, del citato decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, confermare quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, sia ai fini dell'individuazione dei consorzi industriali beneficiari, sia ai fini del riparto tra gli stessi delle risorse medesime, considerando, ai fini della determinazione delle risorse da attribuire al Consorzio Industriale del Lazio, il numero di consorzi industriali esistenti nel territorio della medesima regione alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) «fondo»: il fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato, per le finalità di cui al comma 200 del medesimo art. 1, dall'art. 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;



b) «consorzio industriale»: ciascun consorzio industriale ricadente nei territori di cui all'art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 2.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'art. 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 il presente decreto definisce il riparto tra i consorzi industriali a valere sul fondo delle risorse di cui al medesimo art. 13, comma 4, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonché i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse, la loro verifica ed eventuale redistribuzione.

Art. 3.

Ripartizione del Fondo

1. Le risorse dell'art. 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono ripartite nella misura di:

a) complessivi 100 milioni di euro in favore del Consorzio industriale del Lazio, di cui:

1) complessivi 20 milioni di euro destinati al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 4 per iniziative nell'ambito dell'ex Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio Meridionale;

2) complessivi 20 milioni di euro destinati al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 4 per iniziative nell'ambito dell'ex Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino;

3) complessivi 20 milioni di euro destinati al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 4 per iniziative nell'ambito dell'ex Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina;

4) complessivi 20 milioni di euro destinati al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 4 per iniziative nell'ambito dell'ex Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone;

5) complessivi 20 milioni di euro destinati al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 4 per iniziative nell'ambito dell'ex Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti;

b) 20 milioni di euro in favore del Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind.

Art. 4.

Attività agevolabili e modalità di rendicontazione

1. Le risorse del fondo, ripartite secondo le modalità di cui all'art. 3, sono destinate a contrastare fenomeni di deindustrializzazione attraverso la concessione di incentivi economici in favore di imprese manifatturiere che

realizzano investimenti volti al potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti ovvero per l'insediamento di nuove unità produttive.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 devono comprendere almeno uno dei seguenti ambiti: iniziative per agevolare la ristrutturazione o la realizzazione dell'immobile ove l'attività manifatturiera è svolta, l'ammodernamento e l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività industriali, incluse le innovazioni tecnologiche e quelle volte alla digitalizzazione dei processi, gli investimenti immateriali, la conversione di attività produttive a significativo impatto ambientale verso modelli di maggiore sostenibilità ambientale ed economica, l'avvio di nuove unità produttive.

3. Sono ammissibili i costi sostenuti dall'8 maggio 2024 e fino al 31 dicembre 2028 e relativi all'acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature e beni, anche immateriali, inerenti agli ambiti di cui al precedente comma 2, nonché alle opere murarie e alle opere impiantistiche strumentali. Non sono ammissibili a contributo le spese relative ad investimenti agevolati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021 e del decreto del direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 344 del 19 ottobre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il decreto di cui all'art. 6, comma 1, disciplina le modalità e i termini per la realizzazione dell'investimento nel rispetto di quanto previsto dal comma 3.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della dotazione finanziaria prevista sotto forma di sovvenzione a titolo di aiuti de minimis, nel rispetto delle condizioni e degli importi previsti dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli incentivi le imprese manifatturiere già insediate nei territori comunali di competenza dei consorzi industriali di cui all'art. 3, ovvero le imprese che intendono insediare nuove unità produttive nelle medesime aree.

2. I soggetti beneficiari dovranno, inoltre, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6:

a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese;

b) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetti a procedura di fallimento o di concordato preventivo.

Art. 6.

Gestione delle risorse, modalità di accesso e rendicontazione

1. Con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità, il contenuto e i termini per la presentazione delle domande di accesso al



contributo, nonché le modalità di erogazione del contributo medesimo, di rendicontazione e ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento della procedura di riconoscimento del contributo e dell'impiego delle risorse. Con il decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità di impiego:

a) degli eventuali residui dello stanziamento complessivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, da destinare alle iniziative di cui all'art. 4 relative al consorzio di cui alla lettera *b)* del medesimo art. 3, comma 1;

b) degli eventuali residui dello stanziamento complessivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, da destinare alle iniziative di cui all'art. 4 relative al consorzio di cui alla lettera *a)* del medesimo art. 3, comma 1;

c) degli eventuali residui delle risorse previste dai numeri da 1) a 5) dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, da destinare alle iniziative di cui all'art. 4 relative al consorzio di cui all'alinea del medesimo art. 3.

2. Ai fini dell'istruttoria delle domande di accesso al contributo e di riconoscimento dello stesso, nonché per lo svolgimento delle attività di erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari di cui all'art. 5, di monitoraggio di cui all'art. 7, di verifica della rendicontazione delle spese ammesse a contributo e di recupero del contributo erogato, in caso di revoca, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del supporto tecnico di proprie società in house, nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici, mediante la stipula di apposite convenzioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse finanziarie del fondo, nella misura massima del 2%, compresa IVA, del valore delle risorse di cui all'art. 13, comma 4, del decreto- legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud dispone il trasferimento delle risorse del fondo, in coerenza con gli esiti della procedura di cui al comma 2 e nei limiti delle disponibilità annuali di cassa.

Art. 7.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio dei contributi è effettuato attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il sostegno concesso ad ogni attività economica è identificato dal codice unico di progetto.

3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi di cui al presente decreto.

Art. 8.

Revoca del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 4 è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato, parziale o irregolare utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio o i controlli di cui all'art. 7.

Art. 9.

Riassegnazione delle risorse inutilizzate o revocate

1. Le risorse rimaste inutilizzate ai sensi dell'art. 6, nonché quelle recuperate ai sensi dell'art. 8, sono riassegnate nella disponibilità del fondo per essere riassegnate nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2025

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1567

25A05179

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2025.

Modifica al decreto 11 dicembre 2003, recante «Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'articolo 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

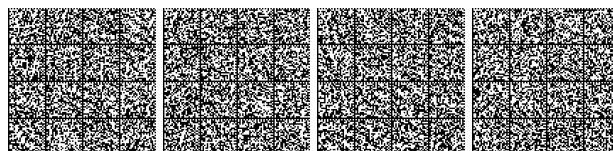
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento e strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto l'art. 16 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è «la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione»;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento e strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 8 aprile 2019, concernente la riorganizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019, che, tra l'altro, attribuisce compiti e funzioni all'UNAR;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001», con particolare riferimento all'art. 29;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, recante «Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Maria Eugenia Roccella, è stato conferito l'incarico per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020», con particolare riferimento all'art. 1 «Attuazione della direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 1602365»;

Vista la necessità di dare attuazione al comma 3 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, che dispone di provvedere alla modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003 adeguandolo alle disposizioni di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del medesimo art. 1 della legge n. 238 del 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente

del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003 «Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39»

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1.bis. Il contingente di cui al comma 1, è integrato di ulteriori tre unità, di cui due di area A e una di area B, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2021, n. 238.»

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti all'art. 1, comma 4 della legge 23 dicembre 2021, n. 238.

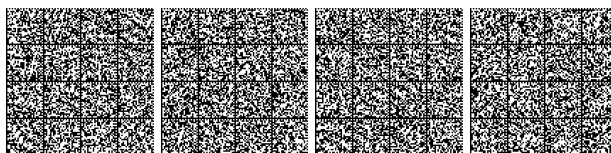
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

Roma, 20 maggio 2025

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1755

25A05180



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 12 agosto 2025.

Integrazione dell'allegato 1 al decreto 26 giugno 2025, recante approvazione di un ultimo elenco di valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole per l'anno 2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2025) 3805 del 18 giugno 2025, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla Gestione del rischio;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1 commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (Fondo AgriCAT), finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 febbraio 2025, n. 78382 con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2025, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2025;

Visto in particolare, il Capo V del PGRA 2025 che stabilisce i criteri e le modalità di intervento del Fondo AgriCAT ai sensi dell'art. 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e l'allegato 10 inerente alla metodologia di calcolo dei valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo stesso;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) del PGRA 2025, i valori indice costituiscono la base di calcolo del valore assicurato anche per le «polizze semplificate» per le colture indicate nell'allegato 1 al medesimo Piano;

Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2025, n. 147136 recante, tra l'altro, la modifica degli allegati 1, 3 e 4 al PGRA 2025, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2025;

Visto il decreto direttoriale 30 aprile 2025, n. 190488 recante tra l'altro, la modifica dell'allegato 1 al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2025;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285 e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi



strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025 al n. 219;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 al n. 221;

Considerato l'art. 21, comma 3 del PGRA 2025 ai sensi del quale i valori indice per prodotto vengono approvati con successivo provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale;

Visto il decreto direttoriale 11 marzo 2025, n. 112501 recante approvazione di un primo elenco di valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo AgriCAT per l'anno 2025, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2025;

Visto il decreto direttoriale 11 aprile 2025, n. 168282 recante approvazione dei valori indice dell'uva da vino per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo AgriCAT per l'anno 2025 e integrazione dell'allegato 1 del decreto 11 marzo 2025, n. 112501, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 27 maggio 2025;

Visto il decreto direttoriale 12 maggio 2025, n. 206562 recante approvazione di un terzo elenco di valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo AgriCAT per l'anno 2025, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2025;

Vista la comunicazione del 29 maggio 2025, assunta al protocollo n. 240667 di pari data, con la quale ISMEA ha trasmesso un ultimo elenco di valori indice per prodotto, relativi all'annualità 2025, calcolati in conformità alla procedura di cui all'allegato 10 del PGRA 2025;

Visto il decreto direttoriale 26 giugno 2025, n. 290599 recante, tra l'altro, l'approvazione di un ultimo elenco di valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo AgriCAT per l'anno 2025, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2025 al n. 966;

Vista la comunicazione del 5 agosto 2025, assunta al protocollo n. 364978 di pari data, con la quale ISMEA, ad integrazione di quanto inviato con comunicazione del 29 maggio 2025, ha trasmesso un ulteriore elenco di valori indice per prodotto relativi all'annualità 2025, calcolati in conformità alla procedura di cui all'allegato 10 del PGRA 2025, confermando l'applicazione, in caso di prodotti coltivati in situazioni agronomiche difforni dall'ordinarietà, dei medesimi coefficienti di abbattimento previsti per la campagna 2024;

Ritenuto, pertanto, necessario integrare l'allegato 1 di cui al decreto 26 giugno 2025, n. 290599 con l'ulteriore elenco di valori indice trasmesso da ISMEA;

Decreta:

Art. 1.

*Integrazione dell'allegato 1 al decreto
26 giugno 2025, n. 290599*

L'allegato 1 al decreto 26 giugno 2025, n. 290599 è integrato con i Valori indice riportati nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2025

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1130

AVVERTENZA:

Il testo completo del provvedimento pubblicato sul sito web del Ministero, è disponibile alla pagina <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23521>

25A05079

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 26 maggio 2025.

Definizione delle modalità di attribuzione dei compensi spettanti ai componenti del Comitato ETS2 e della Segreteria tecnica ETS2.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

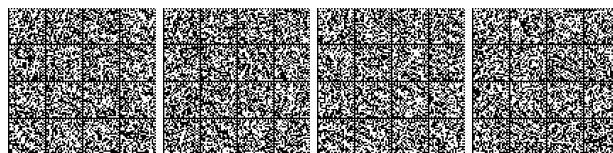
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992»;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997»;



Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;

Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»;

Vista la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;

Vista la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'art. 12;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di

emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra» che all'art. 3 reca «Modifiche al Capo II, decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47»;

Visto l'art. 4-bis, comma 1, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che stabilisce che il Comitato ETS 2 (di seguito «Comitato»), che ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è l'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo V-bis del medesimo decreto, della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati nei settori di cui al predetto capo;

Visto l'art. 4-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che prevede che il Comitato è un organo collegiale composto da undici membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il Presidente e il Vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto l'art. 4-bis, comma 5, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che prevede che la preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che a tal fine è istituita, presso la Direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica ETS2 (di seguito «Segreteria tecnica») che integra competenze tecniche e giuridiche e si compone di cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

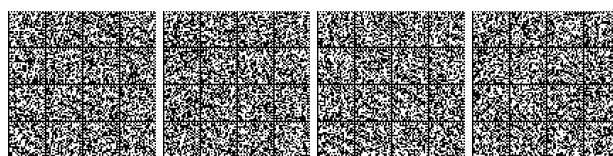
Visto l'art. 4-bis, comma 10, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante «Nomina dei Ministri», con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro della transizione ecologica e l'on. Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Ritenuto di dover definire le modalità di attribuzione dei compensi spettanti ai componenti del Comitato ETS2 e della Segreteria tecnica ETS2;



Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma 10, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il presente decreto disciplina i compensi, ivi inclusi i gettoni di presenza spettanti ai componenti del Comitato ETS 2 (di seguito «Comitato») e della Segreteria tecnica ETS 2 (di seguito «Segreteria tecnica»), nonché i rimborsi per le spese di missione per i soli componenti del Comitato.

2. I compensi sono corrisposti, su base annua, secondo gli importi di cui alla tabella 1 dell'allegato al presente decreto.

3. Per la partecipazione a ciascuna delle riunioni, ai componenti del Comitato e della Segreteria tecnica è riconosciuto un gettone di presenza secondo gli importi di cui alla tabella 2 dell'allegato al presente decreto. I gettoni di presenza di cui al primo periodo sono riconosciuti al presidente, al vicepresidente e ai componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nel limite massimo di trentasei riunioni l'anno. Al solo coordinatore della Segreteria tecnica è riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione della Segreteria tecnica e del Comitato, nel limite massimo di settantadue riunioni l'anno. L'importo del gettone di presenza è determinato in misura percentuale variabile rispetto al compenso percepito da ciascun profilo per una intera giornata di lavoro, applicando un calcolo di tipo proporzionale basato sulla durata media di una riunione.

4. I compensi e i gettoni di presenza si intendono al lordo di ogni ritenuta previdenziale, assistenziale ed erariale.

5. Ai componenti del Comitato e della Segreteria tecnica che, in caso di assenza non debitamente giustificata, si applica, in relazione a ciascuna riunione, una decurtazione del compenso annuo di cui alla tabella 1 dell'allegato al presente decreto per un ammontare pari a centocinquanta euro per il presidente e per il coordinatore e a cento euro per i componenti del Comitato e della Segreteria tecnica.

Art. 2.

Rimborsi spese di missione

1. Ai componenti del Comitato appartenenti o meno ai ruoli della pubblica amministrazione che vengono inviati dal Comitato medesimo in missione in Italia o all'estero, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi per il personale dirigenziale e non dirigenziale della pubblica amministrazione o a questi equiparato.

2. I rimborsi sono riconosciuti per le spese effettivamente sostenute e dimostrate con adeguata documentazione giustificativa, nel limite di spesa annuo previsto dalla tabella 3 allegata al presente decreto.

Art. 3.

Copertura economica

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari all'ammontare economico annuo di cui alla tabella 3 dell'allegato al presente decreto, sono destinati i proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di tonnellate di CO₂ ai sensi dell'art. 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2025

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*

PICETTO FRATIN

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1792



ALLEGATO

Tabella 1

n.	Profilo	Fascia economica	Compenso per gg/uomo (euro)	Numero gg/mese	Mesi annui	Compenso annuo per profilo (euro)	Costi totali compensi (euro)
1	Presidente	A	500,00 €	10	12	60.000,00 €	60.000,00 €
1	Vice Presidente	B	400,00 €	8	12	38.400,00 €	38.400,00 €
9	Componente con diritto di voto	C	300,00 €	5	12	18.000,00 €	162.000,00 €
1	Coordinatore Segreteria tecnica	B	400,00 €	8	12	38.400,00 €	38.400,00 €
5	Componente Segreteria tecnica	D	250,00 €	4	12	12.000,00 €	60.000,00 €

In esito agli aspetti menzionati all'art. 1, comma 2 del decreto si è calcolato che la media delle giornate/mese corrispondente ai profili individuati è la seguente:

Profilo A - Presidente, dieci giornate/mese;

Profilo B - Vice Presidente, otto giornate/mese;

Profilo C - Componente con diritto di voto, cinque giornate/mese;

Profilo B - Coordinatore Segreteria tecnica, otto giornate/mese;

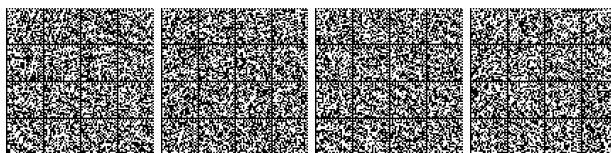
Profilo D - Componente Segreteria tecnica, quattro giornate/mese.

Tabella 2

n.	Profilo	Fascia economica	Costo Gettoni di presenza (euro)	Costo annuo gettoni di presenza (euro)	Numero massimo riunioni annue retribuite
1	Presidente	A	335,00 €	12.060,00 €	36
1	Vice Presidente	B	268,00 €	9.648,00 €	36
9	Componente con diritto di voto	C	201,00 €	65.124,00 €	36
1	Coordinatore Segreteria tecnica	B	223,33 €	16.080,00 €	72
5	Componente Segreteria tecnica	D	111,67 €	20.100,00 €	36



Tabella 3

[illegible]

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 settembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, con godimento 15 luglio 2025 e scadenza 15 gennaio 2029, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di

regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 settembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 100.095 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 11 luglio 2025, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 luglio 2025 e scadenza 15 gennaio 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, avente godimento 15 luglio 2025 e scadenza 15 gennaio 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.750 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 gennaio 2026 e l'ultima il 15 gennaio 2029.



Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 settembre 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 12 settembre 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 settembre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2026 al 2029, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A05080

DECRETO 11 settembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,00%, con godimento 15 settembre 2023 e scadenza 15 novembre 2030, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;



Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 settembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 100.095 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 13 settembre, 12 ottobre, 10 novembre e 13 dicembre 2023, nonché 12 febbraio 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,00% con godimento 15 settembre 2023 e scadenza 15 novembre 2030;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una undicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,00%, avente godimento 15 settembre 2023 e scadenza 15 novembre 2030. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime quattro cedole, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 settembre 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.



Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 12 settembre 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centoventitré giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 settembre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di

Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A05081

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 settembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Four Logistics Services - società cooperativa», in Assago, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 15 dicembre 2021, n. 422/2021, con il quale la società cooperativa «Four Logistics Services - società cooperativa», con sede in Assago (MI) (codice fiscale 02584790188), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alberto Peroni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 22 dicembre 2021, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Alberto Peroni dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;



Vista la terna di professionisti che la Unione italiana cooperative, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Alberto Peroni, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Four Logistics Services - società cooperativa», con sede in Assago (MI) (codice fiscale 02584790188), il dott. Erik Rambaldini, nato a Gardone Val Trompia (BS) il 14 febbraio 1976 (codice fiscale RMBRKE76B14D918Q), domiciliato in Verona (VR), via del Lavoro n. 53.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 settembre 2025

Il Ministro: URSO

DECRETO 3 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Orange Logistic società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, conclusasi con un mancato accertamento e con la conseguente proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità *ex art.* 2545-*septiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Orange Logistic società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex art.* 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto si rileva dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.556.962,00, si riscontra una massa debitoria di euro 6.897.213,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 5.340.251,00;

Considerato che in data 2 febbraio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione generale cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;



Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Orange Logistic società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 09153610960), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Dante Gismondi, nato a Ravenna (RA) il 26 gennaio 1971 (codice fiscale GSMM-TD71A26H199X), ivi domiciliato in via Raul Gardini n. 20.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 settembre 2025

Il Ministro: URSO

DECRETO 3 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «People società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Saronno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Unione italiana cooperativa ha chiesto che la società «People società cooperativa a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 358.381,00, si riscontra una massa debitoria di euro 401.128,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 42.830,00;

Considerato che in data 8 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano pre-



sentì nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «People società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Saronno (VA) (codice fiscale 03594930129), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Erik Rambaldini, nato a Gardone Val Trompia (BS) il 14 febbraio 1976 (codice fiscale RMBR-KE76B14D918Q), domiciliato in Verona (VR), via del Lavoro n. 53.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 settembre 2025

Il Ministro: URSO

DECRETO 3 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Prampolini società cooperativa», in Pescara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordinamento delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Prampolini società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle Imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 30.055,00, si riscontra una massa debitoria di euro 116.771,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 86.717,00;

Considerato che in data 9 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva



ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Prampolini società cooperativa», con sede in Pescara (PE) (codice fiscale n. 00918530684), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Paolo Benigni, nato a Roma il 29 giugno 1965 (codice fiscale BNGPLA65H29H501X), ivi domiciliato in circonvallazione Clodia n. 169.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 settembre 2025

Il Ministro: URSO

25A05043

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 3 luglio 2025.

Conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile a titolo onorifico al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

IL MINISTRO
PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, recante «Istituzione dell'attestazione di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 agosto 2014, n. 200;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate e, in particolare, l'art. 2, con riferimento alla delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato in data 25 luglio 2024, al n. 3065, dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2024, al n. 2100, con il quale è stato conferito al pref. Fabio Ciciliano, ai sensi degli



articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 18 dicembre 2024, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025, al n. 55;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, che prevede che l'attestazione di pubblica benemerita, per gli eventi indicati al comma 1 del medesimo art. 2, sia conferita dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale provvede poi al rilascio ed all'inoltro dei relativi diplomi;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, che stabilisce che il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la commissione permanente, può comunque proporre il conferimento dell'attestazione di pubblica benemerita, a titolo onorifico, a organismi nazionali ovvero a individui, associazioni ed enti stranieri che abbiano illustrato con singoli atti o con prolungato impegno, lo spirito e i valori della protezione civile;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 aprile 2015, registrato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 aprile 2015, con il quale è stata nominata la commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerite, così come stabilito dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2024, recante «Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerita del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 2024, al n. 1771 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 1° agosto 2024;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 maggio 2025, con il quale è stata modificata, da ultimo, la composizione della predetta commissione permanente di cui all'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

Vista la nota prot. DPC/26112 del 30 maggio 2025 con la quale, ai sensi del citato art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014,

il Capo del Dipartimento della protezione civile ha chiesto al presidente della commissione permanente di voler inserire all'ordine del giorno della prossima riunione la proposta di conferimento dell'attestazione di pubblica benemerita a titolo onorifico del Dipartimento della protezione civile al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

Visto il verbale n. 26 dell'11 giugno 2025, con il quale la commissione permanente ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di conferimento di cui alla citata nota del Capo del Dipartimento prot. DPC/26112 del 30 maggio 2025;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al conferimento dell'attestazione di pubblica benemerita a titolo onorifico del Dipartimento della protezione civile;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, è concessa la pubblica benemerita del Dipartimento della protezione civile a titolo onorifico, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per sottolineare l'encomiabile attività collettiva profusa in occasione di eventi emergenziali, con prolungato impegno, a testimonianza dello spirito e dei valori fondativi della protezione civile.

Art. 2.

L'albo delle pubbliche benemerite di protezione civile, tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, di cui al sito <http://www.protezionecivile.gov.it> sarà aggiornato in conformità a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile all'indirizzo <http://www.protezionecivile.gov.it> nella sezione Benemerite.

Roma, 3 luglio 2025

Il Ministro: MUSUMECI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1986

25A05109



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valganciclovir Cipla».

Con la determina n. aRM - 160/2025 - 4027 del 5 settembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Cipla Europe NV, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: VALGANCICLOVIR CIPLA;

confezioni:

050503010 - «450 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

050503022 - «450 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05044

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosulpiride Aristo».

Con la determina n. aRM - 161/2025 - 3773 dell'8 settembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LEVOSULPIRIDE ARISTO;

confezioni:

045551013 - «25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

045551025 - «25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

045551037 - «25 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

045551049 - «50 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

045551052 - «100 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

045551064 - «50 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

045551076 - «50 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

045551088 - «100 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

045551090 - «100 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05045

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Maser

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 138 del 4 settembre 2025 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Maser (TV).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

25A05084

CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE LATINA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la ditta Bracciale Carolina, con sede in Pontecorvo (FR), contrada Fontana Merola snc, già assegnataria del marchio d'identificazione 103 FR, ha cessato, in data 31 dicembre 2024, l'attività di produzione di oggetti in metallo prezioso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 349 del 10 giugno 2025;

la ditta Zolofra Marco, con sede in Fondi (LT), via Ippolito De Medici, già assegnataria del marchio d'identificazione 99 LT, ha cessato, in data 31 dicembre 2024, l'attività di produzione di oggetti in metallo prezioso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 348 del 10 giugno 2025;

la società Gold Trading S.r.l., con sede in Alatri (FR), SS Montelena Km 4,2 già assegnataria del marchio d'identificazione 102 FR, ha cessato, in data 31 dicembre 2024, l'attività di produzione di oggetti in metallo prezioso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 347 del 10 giugno 2025;

la ditta Dian Valentino, con sede in Latina, via Giustiniano n. 54, già assegnataria del marchio d'identificazione 51 LT, ha cessato, in data 6 agosto 2025, l'attività di produzione di oggetti in metallo prezioso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 501 del 10 settembre 2025.

25A05072

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 19 settembre 2025, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa



da dodici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

Disposizioni per il superamento dell'«Atto Dovuto» e per la tutela del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate nell'esercizio delle proprie funzioni

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Via San Nicola da Tolentino, 15 - 00187 Roma (RM), pec: nuovosindacatocarabinieri@pec.it

25A05205

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 9 settembre 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Yassine Dadi, Console generale del Regno del Marocco in Torino.

25A05101

Rilascio di *exequatur*

In data 9 settembre 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Maryem Nassif, Console generale del Regno del Marocco in Palermo.

25A05102

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Modifica della data di conclusione dei progetti ammessi a valere sui decreti direttoriali nn. 4 e 5 del 23 marzo 2022 relativi all'Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno» della M2C2 del PNRR Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.

Con riferimento all'Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno» della M2C2 del PNRR, con il decreto direttoriale n. 301 dell'8 agosto 2025 è stato posto pari al 30 giugno 2026 il termine ultimo per la conclusione dei progetti ammessi alle agevolazioni a valere sulle risorse associate al predetto Investimento, di cui ai decreti della Direzione generale incentivi energia numeri 4 e 5 del 23 marzo 2022.

Per i predetti progetti, nonché per i progetti ammessi a valere sui decreti direttoriali numeri 72 e 73 del 10 febbraio 2025, è inoltre previsto che la rendicontazione a saldo possa essere presentata entro il 30 ottobre 2026.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica <https://www.mase.gov.it/>

25A05073

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto ministeriale n. 876 datato 8 settembre 2025 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri a Omar Randy Lopez, ph.d., nato il 21 giugno 1970 a Los Angeles (California - USA), con la seguente motivazione:

«Direttore del "Naval criminal investigative service", Agenzia della marina degli Stati Uniti d'America, con elevata capacità e acuta lungimiranza, forniva determinante contributo nell'ambito delle attività di cooperazione bilaterale italo-statunitensi, con particolare riguardo alla reciproca assistenza info-investigativa e allo sviluppo delle comuni capacità operative. Con notevole intuizione e tenace determinazione, promuoveva numerose iniziative che contribuivano a consolidare il rapporto di collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e l'Agenzia, favorendo il progresso di entrambe le istituzioni ed esaltandone il prestigio». Territorio nazionale ed estero, giugno 2019 - giugno 2025.

25A05104

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo all'avviso 5 settembre 2025 - Chiusura degli sportelli per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori delle aree di crisi industriale di Gela, del Polo produttivo dell'area costiera livornese, di Venezia e di Massa-Carrara.

A seguito dell'adozione della circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 5 settembre 2025, n. 2006, relativa alla nuova disciplina del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, con avviso del direttore generale per gli incentivi alle imprese 5 settembre 2025, n. 2036, è disposta, a partire dalle ore 12,00 dell'8 settembre 2025, la chiusura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione riguardanti programmi d'investimento localizzati nei territori delle aree di crisi industriale di Gela, del Polo produttivo dell'area costiera livornese, di Venezia e di Massa-Carrara.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale dell'avviso è consultabile dalla data del 5 settembre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it

25A05082

Comunicato relativo alla circolare direttoriale 5 settembre 2025, n. 2006 - Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.

Ai sensi dell'art. 5, comma 14, del decreto ministeriale 24 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 5 maggio 2022, con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 5 settembre 2025, n. 2006, sono state fornite le indicazioni di dettaglio per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 finalizzato alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.

Le disposizioni recate dalla circolare si applicano alle domande presentate successivamente alla data della sua adozione, mentre per le domande già presentate continuano ad applicarsi le disposizioni della circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343. I testi consolidati dei citati decreti 24 marzo 2022 e circolare 16 giugno 2022 sono pubblicati nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale della circolare è consultabile dalla data del 5 settembre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it

25A05083

Cancellazione della società Roma & Pontos Consulting S.r.l. e della Unione Servizi S.r.l. dall'elenco delle Agenzie per le imprese.

In attuazione dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, è stato predisposto decreto di cancellazione della società a responsabilità limitata Unione Servizi S.r.l. e della società Roma & Pontos Consulting S.r.l. dall'elenco per le agenzie per le imprese.

Il testo integrale del decreto è a disposizione in apposita sezione del portale www.impresainungiorno.gov.it

25A05106



Comunicato relativo al decreto 4 settembre 2025 - concernente le modifiche al decreto 2 maggio 2022 recante termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo in favore delle imprese agricole.

Ai fini dell'adeguamento al nuovo regolamento dell'Unione europea in materia di compatibilità con il mercato interno di alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (regolamento (UE) 2022/2472) con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 settembre 2025 sono state apportate modifiche al decreto direttoriale 2 maggio 2022, recante i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, istituito dalla legge di bilancio 2021 destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività.

Le modalità attuative del Fondo sono state definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 ottobre 2021, n. 246.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data dell'11 settembre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mit.gov.it

25A05130

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**Nomina del Commissario del Governo
per la Provincia di Trento**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 luglio 2025, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2025, n. 2345, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott.ssa Isabella Fusiello è stata nominata Commissario del Governo per la Provincia di Trento, a decorrere dal 28 luglio 2025.

25A05103

**Nomina del Commissario del Governo
per la Regione Friuli Venezia Giulia**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 luglio 2025, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2025, n. 2346, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Giuseppe Petronzi è stato nominato Commissario del Governo per la Regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 28 luglio 2025.

25A05105

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

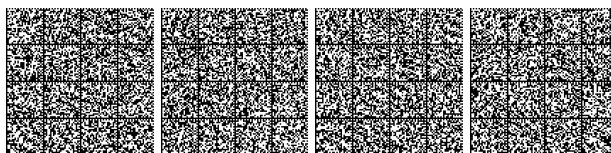
Comunicato relativo al decreto 6 febbraio 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, recante: «Modifica del decreto 8 agosto 2022, concernente l'assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni" nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 215 del 16 settembre 2025).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 59, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, al sesto rigo, dove è scritto: «... di cui al presente decreto e assegnate ...», leggasì: «... di cui al presente decreto e nell'ambito delle risorse ad esse assegnate ...».

25A05197

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-219) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

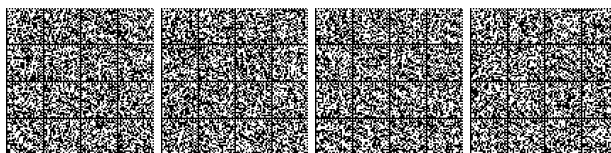
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

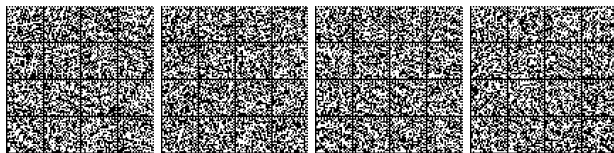
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

